

Legittima difesa: quali sono le novità introdotte dal Governo?

Scritto da Giuseppe di Giorgio

La legittima difesa è stato tra i primi provvedimenti adottati dal nuovo Governo giallo - verde. Riforma che è rimasta in sordina, offuscata dalle novità del Decreto fiscale ([Pace fiscale](#) e [Rottamazione ter](#))

La riforma della difesa legittima, uno dei cavalli di battaglia della propaganda del leader della Lega, Matteo Salvini, consente una maggior tutela per chi subisce una violazione della proprietà privata o della propria dimora

Punto cardine della nuova normativa è che la difesa è sempre legittima ma resta il principio di proporzionalità. Ad ogni buon conto, la legittima difesa scatta anche senza l'effettiva minaccia di un'arma e viene riconosciuta anche se il soggetto che si difende legittimamente, si trova uno stato di semplice "grave turbamento".

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge sulla legittima difesa

Legittima difesa: cosa cambia

La legittima difesa è regolata dagli articoli 52 e seguenti del codice penale. **La nuova legge espressamente definisce la difesa "sempre legittima" e inoltre viene introdotto il concetto di "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".**

Il passaggio centrale della nuova legge sulla legittima difesa fa riferimento alla modifica dell'art. 52 del codice penale. La modifica della norma stabilisce che vi è sempre una proporzionalità tra offesa e difesa: **"se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione"**. Nella sostanza, la legittima difesa ora prevede che sia sufficiente che un ladro introduca in un'abitazione, anche senza avere armi, per giustificare la reazione del proprietario qualora si senta in pericolo, anche se l'arma non è usata manifestatamente per minacciare. E non è necessario nemmeno che vi sia la minaccia specifica "alla persona".

L'altra modifica rilevante, sulla legittima difesa, è incentrata sulla nuova formulazione dell'art. 55 del codice penale. Nel dettaglio, la norma fa riferimento "all'eccelso colposo": **viene esclusa la punibilità di chi si è difeso quando era in uno "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto"**.

Nel caso *de quo*, viene riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilità, in tutti quelle situazioni in cui il soggetto ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità e ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Una precedente proposta di legge, proposta dal PD, in particolare, concentrava la sua attenzione sul turbamento psichico che né deriva a chi si trovi di notte a subire un'aggressione, per poter giustificare la difesa legittima. Ora, le maglie della norma si allargano: la legittima difesa si può attuare in qualsiasi momento un soggetto si senta in pericolo e minacciato, anche senza armi, nella sua proprietà o dimora.

Vi è inoltre, in aggiunta a quanto già disposto, l'introduzione di una nuova disposizione relativa alla possibilità, per chi ha commesso un furto in appartamento, di chiedere la sospensione condizionale della pena, a patto che provveda a risarcire il danno cagionato alla persona offesa.

"La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa" e le spese legali saranno a carico dello Stato: chi si è difeso,

non pagherà per dimostrare la sua innocenza.

In generale, la linea adottata dal Governo, in relazione alla legittima difesa, si incentra sulla necessità di un inasprimento delle pene per coloro che commettano violazione di domicilio e furto in appartamento.

Nel dettaglio:

- la pena detentiva per violazione di domicilio viene elevata, nella misura minima, da sei mesi a un anno e, nel massimo da tre a quattro anni;
- qualora la violazione è commessa con l'aggravante della violenza su cose o persone, o qualora il colpevole sia palesemente armato, se prima la pena comminata era compresa tra uno e cinque anni ora la condanna sarà compresa tra due e sei anni;
- per furto in abitazione e scippo, la pena viene innalzata da sei a sette anni di carcere, in riferimento al massimo comminabile;
- per quando riguarda la rapina, la pena della reclusione è elevata, nel minimo applicabile, da 4 a 5 anni, mentre la pena massima rimane fissata a 10 anni

Legittima difesa: le novità in ambito civile

La novità previste dalla nuova normativa sulla difesa legittima, non intervengono solo sul Codice penale ma comportano alcune rilevanti novità anche dal punto di vista civilistico. Il legislatore infatti, ha escluso la possibilità che chi sia stato assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia poi tenuto a rimborsare il danno cagionato dal fatto commesso. Pertanto, chi ha si è difeso legittimamente non incorre mai in responsabilità civile.

L'ultimo aspetto rilevante della nuova formulazione sulla legittima difesa, fa riferimento al riconoscimento del gratuito patrocinio. Il Governo ha disposto che debba essere riconosciuto il gratuito patrocinio, nel caso in cui sia stata accertata la legittima difesa, anche a favore di quei soggetti nei cui confronti venga disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere. Tuttavia, qualora poi, a seguito della riapertura delle indagini, la persona venga riconosciuta colpevole e condannata con sentenza passata in giudicato, lo Stato avrà la possibilità di rivalersi per le spese anticipate.

AGGIORNAMENTO: LA SITUAZIONE ATTUALE

La Riforma della legittima difesa è finalmente stata approvata. Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, il Senato ha espresso il suo parere favorevole al disegno di legge che modifica il codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.